



Oggetto: emanazione Regolamento disciplinante le elezioni del Direttore

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508;

VISTO il vigente Statuto approvato con Decreto direttoriale MIUR-AFAM n°1345 del 5 luglio 2016 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere positivo del Consiglio Accademico con delibera n.19 del 23 marzo 2023;

VISTA la Delibera n. 12 con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/03/2023, ha approvato il suddetto Regolamento;

DECRETA

di emanare il Regolamento disciplinante l'elezione del Direttore del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia, in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del presente atto.

Il Presidente

Dott. Enzo Fiano

Pavia, 18 aprile 2023



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
DELIBERAZIONE N. 18 DEL 23 LUGLIO 2009**

Modificato dal Consiglio di Amministrazione con

Delib. n. 14 del 28 giugno 2012

Delib. n. 23 del 17 settembre 2012

Delib. n. 13 del 26 marzo 2014

Delib. n. 34 del 15 settembre 2020

Delib. n° 12 del 27 marzo 2023 su parere favorevole del Consiglio Accademico del 23/03/2023



Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica le modalità e il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Anche in caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Il decreto è pubblicato all'Albo on line del Conservatorio.

Art. 2 - Commissione elettorale

1. La commissione elettorale, nominata dal Collegio Professori, è composta da tre membri, individuati tra i docenti in servizio, di cui uno facente funzioni di Presidente e uno di Segretario verbalizzante.
2. La Commissione elettorale:
 - delibera sull'ammissibilità delle candidature
 - stila l'elenco dell'elettorato attivo
 - sovrintende alla regolarità delle elezioni
 - gestisce le operazioni di scrutinio e ne redige il relativo verbale
 - proclama l'eletto
2. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura all'elezione per il Direttore.

Art. 3 - Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 dello Statuto, il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione indicati all'art 4 del presente Regolamento, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, che detengano, alla data del decreto di indizione, i seguenti requisiti:
 - essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente;
 - aver maturato almeno 5 anni di servizio come docente di istituzioni AFAM;
 - non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
 - essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n° 132/2003, di una comprovata qualificazione artistico, professionale, organizzativa e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

La domanda di candidatura (corredata di documento di identità in corso di validità), il curriculum e il programma contenente le linee che il candidato intende sviluppare nel mandato devono pervenire entro 45 giorni dalla data di indizione delle elezioni unicamente via PEC all'indirizzo istitutovittadini@pec.it. La domanda deve essere firmata digitalmente. Sarà comunque accettata anche la domanda firmata in originale e scansionata.

2. In allegato alla candidatura deve essere inoltre presentata un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti. La Commissione elettorale accerterà in via definitiva la validità dei requisiti, sottoscritti e attestati dai candidati nell'autocertificazione.
3. Le candidature ammesse, i relativi curricula e i programmi sono trasmessi ai componenti l'elettorato attivo affinché possano prenderne visione.
4. Il candidato può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta.
5. Ogni candidato avrà la possibilità di illustrare (in 15 minuti) le linee programmatiche del proprio progetto relativo agli obiettivi culturali, didattico-organizzativi e strutturali del Conservatorio durante una riunione del Collegio Docenti.



Art. 4 - Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso il Conservatorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai supplenti annuali su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico.
2. L'elenco dell'elettorato attivo sarà pubblicato all'Albo on line del Conservatorio almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni saranno segnalate alla Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. La Commissione provvede sui ricorsi disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 5 - Modalità di voto

1. Il voto è segreto, diretto, e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.
2. Le elezioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica. La modalità delle elezioni è specificata nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento
3. **In caso di modalità in presenza** le elezioni si svolgono nel corso di tre giorni lavorativi. A ciascun elettore viene consegnata una scheda e una matita previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nomi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico. Le schede devono essere firmate dai componenti del Seggio elettorale. L'elettore esprime la propria preferenza barrando la casella del proprio candidato prescelto. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente del Seggio elettorale.
4. **In caso di modalità telematica** le elezioni si svolgono nel corso di un giorno lavorativo mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone).
5. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online messa a disposizione dal supporto tecnico-informatico del Conservatorio. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica consentono e garantiscono:
 - che il voto sia personale, libero e segreto;
 - l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
 - adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
 - la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
 - la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).
 - la tutela delle disposizioni legislative e regolamentari con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personaliLe modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni sono inviate ai componenti l'elettorato attivo almeno 7 giorni prima delle elezioni.

Art. 6 - Metodo di elezione

1. Il candidato che al termine della prima votazione raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, cioè la metà più uno degli aventi diritto, è eletto direttore.



2. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra coloro che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno di essi, si disporrà la sostituzione con il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti ottenuti al primo turno. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti conseguiti dopo il turno di ballottaggio verrà eletto il candidato con più anni di anzianità di servizio.

Art. 7 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio possono svolgersi in presenza o in modalità telematica. La modalità dello scrutinio è specificata nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine la Commissione elettorale redige il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e l'eventuale residuo di materiale della votazione (in caso di elezioni in presenza).
3. La Commissione elettorale procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all'Albo on line del Conservatorio.

Art. 8 - Ricorsi e durata del mandato

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati dello scrutinio senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dell'eletto.
2. Il mandato decorre dalla data della proclamazione e termina al compimento del terzo anno accademico successivo.

Art. 9 – Norme finali

In base all'art. 7 comma 6 punto a del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132 il presente Regolamento e le sue successive modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito il Consiglio Accademico e successivamente pubblicati all'Albo on line del Conservatorio.